Emendamento 13 Stephen Hughes, Alejandro Cercas

a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2002/15/CE Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

c) la lettera e) è soppressa;

- c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) "autotrasportatore autonomo": una persona:
- i) la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione dell'Unione europea, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto (è quindi mantenuto il riferimento alla licenza o autorizzazione comunitaria);
- ii) che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico;
- iii) che non è subordinata a un'impresa utilizzatrice; che è libera di organizzare il proprio posto di lavoro e gli orari di lavoro nonché le attività in questione oppure nel corso dell'esecuzione del lavoro non è soggetta alle disposizioni e alle indicazioni di un terzo;
- *iv)* il cui reddito *non* dipende direttamente dagli utili realizzati *e che*

non dipende economicamente, finanziariamente e socialmente dal lavoro eseguito per conto e tramite un'impresa appartenente a un terzo; che non fruisce di alcuno dei seguenti benefici: pagamento periodico di una remunerazione che costituisce l'unica o la principale fonte di reddito del lavoratore; pagamenti in natura sotto forma di vitto, alloggio o trasporto; riconoscimento del diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali; finanziamento delle trasferte professionali effettuate dal lavoratore da parte del richiedente le attività lavorative;

v) che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti;

vi) il cui lavoro è molto diverso dal precedente lavoro eseguito per lo stesso contraente.

L'onere di comprovare l'effettivo statuto di lavoratore autonomo incombe comunque al lavoratore autonomo."

Or. en

Emendamento 14 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera d Direttiva 2002/15/CE Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: soppressa

"f) 'persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto': un lavoratore mobile che effettua tali operazioni;"

Or. en

Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere ricompresi nella presente direttiva.

AM\819806IT.doc PE441.903v01-00

Unita nella diversità

Emendamento 15 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All'articolo 9, la lettera b) è modificata come segue:

"b) senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento copre soltanto i dipendenti. Essi devono tenere le registrazioni di tutte le attività contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 16 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) All'articolo 9 è inserita la seguente lettera b bis):

"c) l'orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi sia registrato ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto."

Or. en

Motivazione

Si presuppone già che le operazioni effettuate dal conducente relative al carico, allo scarico e alla supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo siano registrate nel tachigrafo come "altri lavori" ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85 quale modificato, il quale impone inoltre di conservare tali registrazioni per 365 giorni. Ai fini dell'applicazione della direttiva e per controllare l'orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi, è pertanto superfluo imporre ai medesimi di registrare e conservare il loro orario di lavoro su un foglio separato. Ciò infatti creerebbe un inutile onere amministrativo.

Emendamento 17 Stephen Hughes, Alejandro Cercas

a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/15/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione può adottare, ai sensi dell'articolo 12 ter e in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 12 quater e 12 quinquies, atti delegati per quanto riguarda la frequenza e le modalità del monitoraggio e del controllo di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Analogamente ai controlli per i tempi di guida e di riposo, occorre instaurare un quadro normativo comunitario che disciplini le modalità e la frequenza dei controlli sugli orari di lavoro. Gli atti delegati di cui all'articolo 290 del trattato UE sono a tal fine un idoneo strumento.

Emendamento 18 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2002/15/CE Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari delle misure di sorveglianza e di controllo adottate.

2. Gli Stati membri *predispongono* statistiche dei controlli di cui al paragrafo 1 e le comunicano alla Commissione ogni due anni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono tenere statistiche in merito al monitoraggio e ai controlli di cui al precedente paragrafo dell'articolo 11 e comunicarle alla Commissione.

AM\819806IT.doc PE441.903v01-00

Unita nella diversità

Emendamento 19 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Article 1 - point 6 a (new) Direttiva 2002/15/CE Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo 11 ter:

"Articolo 11 ter

Violazioni

La mancata osservanza delle definizioni di cui all'articolo 3, lettere d) ed e), della presente direttiva è considerata una "gravissima violazione" ed è pertanto soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 in relazione a questo tipo di violazione.

La mancata osservanza, da parte di imprese, caricatori, spedizionieri, operatori turistici, contraenti principali, subappaltatori e agenzie che impiegano autotrasportatori, delle definizioni di cui all'articolo 3, lettere d) ed e), del presente regolamento è altresì considerata una "gravissima violazione" ed è pertanto soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 in relazione a questo tipo di violazione."

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 per quanto riguarda le violazioni gravi stabiliscono che una violazione gravissima comporta la perdita di onorabilità (considerando 9, 24; art. 6, par. 2, lettera b)); la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione di operare (art. 13, par. 3, da leggere in relazione con l'art. 3); e la registrazione nei registri elettronici nazionali degli Stati membri (un registro transfrontaliero delle violazioni più gravi) (art. 16, par. 1, lettera e); art. 1, par. 1, secondo trattino);

Emendamento 20 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) È inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Responsabilità delle imprese di trasporto

- 1. Un'impresa di trasporto non deve versare agli autotrasportatori che essa impiega o che sono messi a sua disposizione alcun pagamento, neppure sotto forma di bonus o di aumento di stipendio, correlato alle distanze percorse e/o alla quantità di merci trasportate, se tale pagamento è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale e/o da incoraggiare violazioni della presente direttiva.
- 2. Le imprese, gli spedizionieri, i caricatori, gli operatori turistici, i contraenti principali, i subappaltatori e le agenzie che impiegano autotrasportatori assicurano che gli orari di lavoro concordati per contratto rispettino la presente direttiva e che il lavoro sia svolto da autotrasportatori autonomi autentici."

Or. en

Motivazione

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false self-employed).

Emendamento 21 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) È inserito il seguente articolo 12 ter:

"Articolo 12 ter

Esercizio della delega

- 1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1 bis, sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni. La delega dei poteri è automaticamente estesa per periodi di uguale durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino ai sensi dell'articolo 12 quater.
- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 12 quater e 12 quinquies."

Emendamento 22 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) È inserito il seguente articolo 12 quater:

"Articolo 12 quater

Revoca della delega

- 1. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 1 bis, e all'articolo 12 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione, in un tempo ragionevole prima che sia adottata una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere soggetti alla revoca e i possibili motivi di tale revoca.
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione stessa. Essa prende effetto immediatamente o in una data ulteriore che essa specifica. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Or. en

Emendamento 23 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 sexies) È inserito il seguente articolo 12 quinquies:

"Articolo 12 quinquies

Opposizione agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
- 2. Se, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
- 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato."

Or. en

Emendamento 24 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Direttiva 2002/15/CE Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. La Commissione stabilisce metodo e contenuti della relazione degli Stati membri per quanto concerne l'andamento dell'occupazione nel settore, l'impatto sulla concorrenza equa, la salute e la sicurezza sul lavoro e la sicurezza stradale; sulla base di tali relazioni, la Commissione presenta relazioni regolari al Parlamento europeo e al Consiglio; gli Stati membri e la Commissione riferiscono ogni due anni su quanto sopra indicato.

La Commissione riferisce inoltre, due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle misure adottate in termini di frequenza e modalità del monitoraggio e del controllo dell'orario di lavoro."

Or. en

Motivazione

Un sistema di relazioni efficace e completo garantirà una migliore attuazione della direttiva.

Emendamento 25 Stephen Hughes, Alejandro Cercas

a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2002/15/CE

Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 4 è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) il tempo di lavoro forfetario di cui all'articolo 3, lettera a), punto 2 è pari a un'ora alla settimana."

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi dei lavoratori autonomi, viene previsto un calcolo forfetario del tempo per le operazioni di cui ai punti iii), iv e v). La durata media è fissata a 1 ora alla settimana.

AM\819806IT.doc PE441.903v01-00

Unita nella diversità

Emendamento 26 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati membri continuino a sensibilizzare gli autotrasportatori autonomi in merito agli effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di lavoro irregolari.

Emendamento

(8) È tuttavia auspicabile che gli Stati membri continuino a sensibilizzare gli autotrasportatori autonomi in merito agli effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di lavoro irregolari. Se le norme in materia di tempi di guida e periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 sono trasgredite in misura tale che vi sia motivo di ritenere che altri ritmi di lavoro dell'autotrasportatore autonomo possano avere anch'essi ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per esaminare i ritmi di lavoro dell'autotrasportatore in questione e, se del caso, imporre sanzioni ai sensi della legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Una grave violazione dei tempi di guida e dei periodi di riposo può indicare che un autotrasportatore autonomo abbia anche altri ritmi di lavoro che possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza stradale. Nella maggior parte degli Stati membri la guida in stato di

stanchezza è perseguibile. Pertanto, se i tempi di guida e i periodi di riposo sono trasgrediti in misura tale che vi sia motivo di ritenere che anche altri ritmi di lavoro dell'autotrasportatore autonomo possano avere ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, la situazione dovrebbe essere esaminata e sanzionata.

Emendamento 27 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2002/15/CE Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera d), della presente direttiva, alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera d), seconda frase.";

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera d), della presente direttiva, alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CE) n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

La presente direttiva si applica inoltre ai lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera d), seconda frase.";

Ai fini della presente direttiva la persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto è ritenuta un lavoratore mobile a norma dell'articolo 3, lettera d), salvo ove comprovi che nessuno dei criteri stabiliti all'articolo 3, lettera d), comma 2, punti i, ii, iii, iv e v si applica alla sua situazione individuale.

Or. en

Motivazione

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the

possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph.

Emendamento 28 Stephen Hughes, Alejandro Cercas a nome del gruppo S&D

Relazione A7-0137/2010

Edit Bauer

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/15/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri organizzano un sistema adeguato e regolare di sorveglianza e controlli al fine di garantire l'attuazione corretta e coerente delle norme contenute nella presente direttiva. Essi provvedono affinché gli enti nazionali responsabili del controllo dell'applicazione della direttiva dispongano di un numero adeguato di ispettori qualificati e adottino tutte le misure eventualmente necessarie.

Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema adeguato e regolare di sorveglianza e controlli al fine di garantire l'attuazione corretta e coerente delle norme contenute nella presente direttiva. Inoltre, in caso di contravvenzione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 tale da comportare anche una violazione delle disposizioni concernenti l'orario di lavoro, gli Stati membri sono tenuti a procedere a controlli e all'applicazione delle norme vigenti in materia di orario di lavoro. Essi provvedono inoltre affinché gli enti nazionali responsabili del controllo dell'applicazione della direttiva dispongano di un numero adeguato di ispettori qualificati e adottino tutte le misure eventualmente necessarie.

Or. en

Motivazione

Non esiste attualmente alcun legame tra l'applicazione dei tempi di guida e di riposo e quella dell'orario di lavoro, benché esse siano logicamente correlate. Oltre al normale sistema di controllo dell'orario di lavoro, esso dovrebbe sempre essere controllato e applicato nel caso

in cui il mancato rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo, e il conseguente protrarsi dei tempi di guida per un lasso di tempo relativamente lungo, comporti automaticamente anche una violazione delle disposizioni concernenti l'orario di lavoro.